

Allegato 2

LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'accREDITAMENTO corrisponde al riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candidano a gestire iniziative di formazione nell'ambito dei bandi provinciali e regionali, dando "sufficienti garanzie" di competenze e di dotazione di risorse strumentali. Trattasi di un riconoscimento di requisiti minimi (di processo e di risultati progressi), a prescindere dalle scelte organizzative autonome degli organismi di formazione.

1 – Finalità

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna intende disciplinare il sistema regionale di accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività formative (di seguito "organismi"), sulla base di standard di efficacia e di efficienza, come indicato negli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione, della formazione professionale, orientamento e delle politiche del lavoro. Biennio 2003-2004" e in coerenza con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001.

L'accREDITAMENTO è rivolto a introdurre standard di qualità nell'erogazione delle attività formative al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

Con il rilascio dell'accREDITAMENTO l'organismo viene abilitato a presentare e realizzare progetti formativi, finanziati con risorse pubbliche, alle condizioni e secondo le regole di cui ai successivi capitoli.

2 – Oggetto dell'accREDITAMENTO

Oggetto dell'accREDITAMENTO sono gli organismi, definiti come i soggetti che organizzano ed erogano l'attività formativa, e per i quali è rilevabile la presenza dei livelli essenziali definiti al successivo capitolo 5. L'organismo che intende accREDITARSI dovrà avere la formazione come finalità prevalente e dimostrare di possedere l'insieme delle competenze, delle relazioni e degli spazi fisici in cui svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione di servizi formativi. L'organismo dovrà disporre di una o più sedi operative che documenterà, ai fini dell'accREDITAMENTO, descrivendone tutte le strumentazioni e strutture disponibili, (aule e laboratori), anche se fisicamente separate dalla sede operativa.

Per lo svolgimento delle attività formative, l'organismo dovrà disporre di almeno una sede operativa, in uso esclusivo; si potranno inoltre utilizzare aule e laboratori esterni alla sede

operativa (sedi occasionali) che rispondano comunque ai requisiti di adeguatezza dei locali specificati in allegato tecnico; il ricorso ad aule e laboratori esterni alla sede dovrà essere evidenziato e motivato in fase di presentazione e/o avvio dei progetti.

La possibilità di utilizzare sedi occasionali è ammessa per tutti gli ambiti escluso l'obbligo formativo. In tutti i casi di attività integrate con scuola e università è possibile utilizzare le sedi messe a disposizione da queste ultime.

3 – Soggetti tenuti all'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO deve essere richiesto da organismi giuridicamente autonomi che intendano organizzare ed erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche nel territorio regionale.

Non sono tenuti ad accREDITARSI, e non dovranno quindi presentare la relativa domanda, i seguenti soggetti:

- i “raggruppamenti temporanei d'impresa”, nell'ambito dei quali l'attività formativa dovrà tuttavia essere organizzata ed erogata da organismi accREDITATI;
- le imprese dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le imprese, per lo svolgimento di attività rivolte al proprio personale interno.

Per i consorzi e la società consortili, i requisiti per l'accREDITAMENTO devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.

I sistemi delle reti associative tra Enti, le Associazioni o le rappresentanze regionali che comprendono al loro interno organismi autonomi, accREDITATI, potranno richiedere l'accREDITAMENTO anche documentando le competenze professionali, le risorse strumentali, i sistemi di relazione e i tassi di efficacia ed efficienza degli enti associati/rappresentati. In questo caso i requisiti da dimostrare per il mantenimento dell'accREDITAMENTO saranno valutati su entrambi i soggetti accREDITATI.

Per le attività riconosciute ma non finanziate e per quelle ricomprese nei cataloghi dell'offerta formativa, (realizzate da organismi accREDITATI e non accREDITATI) si propone la definizione di una procedura di autorizzazione, basata sulla verifica di un numero ridotto di criteri – specificati in allegato tecnico – da attestare precedentemente alla fase di riconoscimento dei progetti .

4 – Ambiti di accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO viene rilasciato per lo svolgimento delle attività formative: per attività di formazione si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento realizzati con metodologie in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate, in coerenza con gli standard delle tipologie di azione rivolte alle persone, adottate dalla Regione.

2. Agli ambiti generali di accreditamento sotto riportati fanno capo le seguenti tipologie di azione:

– **Obbligo formativo:**

- 2 Tirocini nella transizione al lavoro
- 8.1 Formazione all'interno dell'obbligo formativo, percorsi nell'istruzione
- 8.2 Formazione all'interno dell'obbligo formativo, percorsi nella formazione
- 8.3 Formazione all'interno dell'obbligo formativo, percorsi nell'apprendistato

– **Formazione superiore:**

- 2 Tirocini nella transizione al lavoro
- 9.1 Formazione post obbligo formativo
- 9.2 Formazione post diploma
- 10 IFTS
- 13.1 Formazione nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea specialistica
- 13.2 Formazione post laurea
- 16 Formazione per la creazione di impresa

– **Formazione continua e permanente:**

- 2 Tirocini nella transizione al lavoro
- 9.1 Formazione post obbligo formativo
- 12 Formazione nell'ambito dell'apprendistato post obbligo formativo
- 14 Formazione permanente
- 17 Formazione per occupati

La formazione dei formatori e degli operatori di cui alle tipologie d'azione:

- 29 Servizi all'impiego: orientamento, consulenza e formazione del personale
 - 37 Offerta di formazione: orientamento, consulenza e formazione di formatori ed operatori
 - 43 Offerta di istruzione: orientamento, consulenza e formazione di personale delle scuole ed università
 - 47 Integrazione tra sistemi: formazione congiunta di formatori, docenti, tutor aziendali e personale delle università
- non è ricompresa nelle regole di accreditamento; poiché si tratta di azioni di sistema, gli enti responsabili della programmazione definiranno di volta in volta all'interno dei singoli bandi i criteri di ammissibilità degli organismi per queste tipologie di azione.

L'accREDITAMENTO per ciascun ambito generale abilita l'organismo allo svolgimento delle tipologie di azione in esso ricomprese; ogni organismo potrà richiedere l'accREDITAMENTO per uno o più ambiti generali.

3. Gli organismi potranno inoltre richiedere l'accREDITAMENTO per uno o più dei seguenti ambiti speciali:

- **Attività rivolte ad utenze speciali** (portatori di handicap, tossicodipendenti, ristretti, nomadi; giovani a rischio, alcoolisti, sieropositivi, prostitute, ecc.); tale ambito speciale è richiesto in tutti i casi in cui si realizzano attività formative

specifiche per questo tipo di utenze, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

- **Apprendistato.** Per questo ambito speciale l'ambito generale nel quale è necessario accreditarsi è quello relativo alla formazione continua e permanente, per l'apprendistato al di fuori dell'obbligo formativo; le attività formative per apprendisti all'interno dell'obbligo formativo possono essere realizzate dagli enti accreditati nell'ambito generale Obbligo formativo, senza ulteriore accreditamento speciale.
- **Attività di Formazione A Distanza e Open Learning.** Non è richiesto uno specifico accreditamento per gli organismi che erogano attività formative nelle quali siano previsti moduli di autoapprendimento non superiori al 30% del monte ore totale di un progetto.

L'accREDITAMENTO per ciascun ambito speciale viene rilasciato solo a condizione che l'organismo sia contestualmente accreditato per almeno un ambito generale.

5 – Requisiti per l'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO degli organismi formativi tiene conto dell'insieme delle competenze, dei modelli organizzativi, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia e di efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti, verificati attraverso criteri all'interno dei quali sono previsti specifici parametri, indicatori ed indici e requisiti minimi.

1. I requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO sono di tre tipi:

- requisiti generali di ammissibilità che l'organismo deve possedere indipendentemente dall'ambito generale (ed eventualmente speciale) di cui richiede l'accREDITAMENTO
- requisiti da possedere per l'accREDITAMENTO in ciascun ambito generale;
- requisiti aggiuntivi richiesti per l'accREDITAMENTO negli ambiti speciali.

1.1. I requisiti generali che l'organismo devono dimostrare di possedere per accedere alla procedura di accREDITAMENTO sono i seguenti:

- Conformità dell'organismo rispetto a requisiti giuridici;
- Affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'organismo;
- Affidabilità del legale rappresentante;
- Capacità logistiche (adeguatezza dei locali, delle aule e dei laboratori);
- Presidio, manutenzione ed aggiornamento delle competenze degli operatori;

1.2. I requisiti relativi a ciascun organismo per l'accREDITAMENTO nei singoli ambiti generali riguardano i seguenti criteri:

- Capacità logistiche specifiche di ambito;

- Capacità gestionali e competenze professionali (presidio delle competenze specifiche di ambito);
- Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
- Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

1.3. I requisiti aggiuntivi che l'organismo deve possedere per l'accreditamento negli ambiti speciali sono i seguenti:

1.3.1. Attività rivolte ad utenze speciali (portatori di handicap, tossicodipendenti, ristretti, nomadi, giovani a rischio, alcoolisti, sieropositivi, prostitute, ecc.):

- Capacità logistiche specifiche;
- Capacità gestionali e competenze professionali (presidio delle competenze specifiche);
- Interrelazioni maturate con soggetti specifici di riferimento del territorio.

1.3.2. Apprendistato:

- Capacità logistiche specifiche (laboratori settoriali);
- Capacità gestionali e competenze professionali (presidio delle competenze specifiche);
- Livelli di efficacia e di efficienza nelle attività specifiche precedentemente realizzate.

1.3.3. Attività di FAD:

- Capacità logistiche specifiche (laboratori dedicati, piattaforme, strumentazioni, ecc.);
- Capacità gestionali e competenze professionali (presidio delle competenze specifiche).

2. Requisiti per le attività riconosciute ma non finanziate e per l'accesso ai cataloghi

Gli organismi non accreditati che realizzano attività riconosciute ma non finanziate o attività ricomprese nei cataloghi dell'offerta formativa, dovranno ottenere un'autorizzazione allo svolgimento delle attività, documentando, in sede di presentazione dei progetti i seguenti requisiti:

- capacità logistiche (adeguatezza delle aule e dei laboratori);
- livelli di efficacia (rispetto a percorsi/attestazioni analoghi già realizzati).

3. Requisiti per sedi occasionali

Per le sedi occasionali sono previsti i seguenti requisiti:

- capacità logistiche (adeguatezza delle aule e dei laboratori) che dovranno essere oggetto di una dichiarazione da parte dell'organismo in fase di presentazione o di avvio delle attività.

6 – Definizione dei processi e rapporto tra accreditamento e certificazione

La certificazione del sistema qualità di un organismo di formazione non è condizione sufficiente per determinarne l'idoneità ai principi di accreditamento.

L'organismo di formazione certificato che intenda accreditarsi secondo questo modello regionale, deve soddisfarne integralmente i requisiti, integrandoli, per quanto possibile, all'interno del proprio sistema di gestione per la qualità (in coerenza con lo spirito di semplificazione documentale richiesto dalla norma ISO 9001:2000).

Si richiede pertanto ad ogni organismo di analizzare puntualmente ogni requisito del modello di accreditamento, descrivendone le modalità applicative all'interno della documentazione di sistema esistente (ad esempio: Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni), prevedendone la chiara evidenza oggettiva attraverso opportune registrazioni della qualità.

Devono essere pertanto analizzati tutti i processi che concorrono allo studio, realizzazione e controllo dei servizi erogati negli ambiti relativi alla formazione, quali:

Processi di governo

- Analisi generale di contesto
- Pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e politiche di qualità
- Gestione delle risorse materiali
- Gestione delle risorse economiche
- Gestione delle risorse informative
- Gestione delle risorse esterne (clienti e fornitori)
- Gestione delle risorse umane

Processi di produzione del servizio:

- Analisi contestuale dei bisogni
- Progettazione del servizio
- Programmazione ed erogazione del servizio
- Valutazione e monitoraggio

L'allegato tecnico specifico fornisce le indicazioni operative per gli organismi di formazione certificati, fornendo per ogni requisito:

- La correlazione con i punti della norma di riferimento;
- Possibili esempi di evidenza oggettiva del rispetto di tali requisiti;

7 – Accredimento definitivo e provvisorio

1. A seguito dell'accertamento del rispetto dei requisiti sopra indicati, l'amministrazione regionale – attraverso una valutazione congiunta con le amministrazioni provinciali - rilascia l'accrédimento definitivo per gli ambiti generali e speciali oggetto della richiesta. Gli organismi valutati positivamente entreranno a far parte dell'elenco regionale degli organismi accreditati con specificazione delle sedi operative e degli ambiti di accreditamento. Tale elenco verrà aggiornato in modo ricorrente e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Regione provvederà a verificare annualmente, secondo modalità definite nell'allegato tecnico al presente documento, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio a quella del riesame gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione delle eventuali modifiche intervenute nelle proprie caratteristiche che hanno effetto sui requisiti per l'accreditamento, secondo la procedura indicata al successivo capitolo 8. La Regione - attraverso una valutazione congiunta con le amministrazioni provinciali - valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accreditamento.

2. Agli organismi di recente costituzione o a quelli che non hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici, è rilasciato un accreditamento provvisorio di durata annuale, rinnovabile per un altro anno, al termine del quale la Regione - su domanda dell'organismo e sentite le Province - valuterà la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento definitivo o la revoca dell'accreditamento provvisorio.

In caso di revoca o di mancanza dei requisiti per l'accreditamento definitivo, l'organismo potrà ricandidarsi soltanto quando saranno attestati i requisiti mancanti o insufficienti che hanno portato alla revoca dell'accreditamento.

3. Per "organismi di recente costituzione" si intendono organismi per i quali non sono verificabili i requisiti relativi all'efficienza e all'efficacia nei due anni precedenti la domanda di accreditamento.

8 – Procedure per l'accreditamento

Soggetto responsabile per l'accreditamento è la Regione.

Le procedure per l'accreditamento sono di tre tipi: procedura per il primo rilascio, procedura per il mantenimento dell'accreditamento e procedura per le variazioni.

L'elenco dei soggetti accreditati viene approvato attraverso una Delibera di Giunta Regionale, sulla base di un'istruttoria tecnica ed una valutazione finale realizzata da un Nucleo di Valutazione tecnico composto da referenti delle amministrazioni regionale e provinciali.

9 - Casi di mancato rilascio o revoca dell'accreditamento

1. Agli organismi a cui non viene concesso l'accreditamento verrà rilasciato un documento contenente l'indicazione dei requisiti (criteri, parametri, indici) mancanti o insufficienti.

In caso di esito negativo della domanda per il rilascio del primo accreditamento (sia provvisorio che definitivo), l'organismo può ripresentare la domanda non appena disporrà dei requisiti mancanti o insufficienti. L'esito negativo nei casi di domanda per il mantenimento dell'accreditamento o per la verifica delle variazioni comporta la revoca dell'accreditamento stesso.

Gli organismi si potranno ricandidare secondo quanto previsto al precedente capitolo 8.

2. Gli organismi accreditati perdono l'accREDITAMENTO nei seguenti casi accertati:
- quando – in fase di audit in loco o di istruttoria delle modifiche delle caratteristiche degli organismi e delle sedi operative – viene accertato il venir meno dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, sulla base della valutazione congiunta Regione/Province;
 - in caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme contabili ed amministrative; in particolare non rispetto del “Regolamento contabile per la rendicontazione attraverso il bilancio d’esercizio” e/o non veridicità delle dichiarazioni e/o non tempestività del ricorso alle modalità di pagamento in “conto sospeso”;
 - in caso di chiusura dell’Ente accreditato;
 - in caso di scioglimento dell’organismo o di suo assorbimento in altro organismo nuovo o preesistente, in caso di liquidazione volontaria, in caso di fallimento;
 - in caso di false o mendaci dichiarazioni rese al soggetto responsabile della programmazione dell’intervento (sull’accREDITAMENTO e sulla gestione delle attività);
 - quando, gravi o reiterate carenze riscontrate dal soggetto responsabile della programmazione e del finanziamento dell’intervento rispetto alla qualità ed alla gestione del processo formativo, possono prefigurare un carente presidio dei processi richiamati al capitolo 6 e definiti in allegato tecnico.

Le proposte di revoca dell'accREDITAMENTO saranno valutate dal Nucleo di valutazione tecnico su segnalazione formale degli Uffici regionali o provinciali competenti e – se accolte - approvate con delibera della Giunta regionale.

In caso di revoca dell'accREDITAMENTO il soggetto titolare della programmazione e del finanziamento degli interventi deciderà in merito all’eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell’utenza.

10 - Periodo di validità della disciplina e fasi di attuazione del modello regionale di accREDITAMENTO

Dopo l’approvazione e la pubblicazione del nuovo avviso di presentazione delle domande di accREDITAMENTO:

1. Gli organismi già accreditati definitivamente o che intendono trasformare l'accREDITAMENTO da provvisorio a definitivo dovranno integrare i requisiti dell'accREDITAMENTO relativamente ai seguenti criteri:
- Competenze professionali;
 - Capacità logistiche;
 - Affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’organismo;
 - Livelli di efficacia ed efficienza delle attività precedentemente realizzate;
 - Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Per tali organismi dovrà essere ripresentata domanda in base a quanto previsto dal presente modello regionale con riferimento unicamente a criteri e indicatori modificati rispetto al precedente modello.

2. Gli organismi già accreditati provvisoriamente, che non possono ancora richiedere l'accREDITAMENTO definitivo poiché non hanno ancora gestito attività nel periodo di accREDITAMENTO provvisorio, dovranno ripresentare la domanda di cui al punto 1 con esclusione dei "Livelli di efficacia ed efficienza delle attività precedentemente realizzate"

3. Le nuove domande per il primo accREDITAMENTO dovranno dimostrare tutti i requisiti così come definiti dal presente modello.

11 - Norme transitorie

Fino ad avvenuta pubblicazione del bando relativo all'attuazione di questo regolamento, possono essere presentate nuove domande di accREDITAMENTO secondo quanto definito con Determinazione 20 luglio 2000 n. 6800

Fino alla pubblicazione del nuovo elenco di soggetti accREDITATI secondo il presente regolamento, gli organismi di formazione che hanno ottenuto la proroga dell'accREDITAMENTO sono tenuti agli adempimenti previsti dalla sopraccitata determinazione.